

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 11/02/2020

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione - stipulato in data 28.07.2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 24.08.2015 - l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione di commissioni e oneri assicurativi non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento, per un importo complessivo pari ad euro 3.792,26, oltre interessi legali.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito:

a) che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, l'ATC, in base alle disposizioni normative in materia nonché a quanto previsto dalle Condizioni Generali del contratto, ha versato alla banca euro 1.172,57 quale T.F.R. maturato dal ricorrente; in ragione di tale versamento, residuava un debito pari ad euro 17.632,53; conseguentemente veniva aperto il "sinistro perdita impiego" presso la compagnia assicurativa, la quale provvedeva a liquidare l'importo rimanente; il fondo previdenziale, poi, versava un'altra quota di T.F.R., pari ad euro 15.739,29; la banca provvedeva, quindi, a rimborsare alla compagnia assicurativa quanto ricevuto dal fondo;

b) di non dover nulla a titolo di commissioni di gestione, tenuto conto di quanto rimborsato pari ad euro 1.454,26;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

c) di non dover nulla a titolo di spese assicurative, la quali vanno rimborsate direttamente dalla compagnia di assicurazione; relativamente al premio assicurativo per il “rischio impiego” che lo stesso è stato pagato dall’intermediario e non dal cliente sì che a quest’ultimo non spetta alcun rimborso in caso di anticipata estinzione;

d) di non dover nulla a titolo di commissioni di intermediazione in quanto al cliente è stata consegnata la prevista documentazione precontrattuale e l’incarico conferito contiene una dettagliata informativa circa l’oggetto, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le modalità di pagamento.

L’intermediario ha concluso, in via principale, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente diritto al rimborso di una parte degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sostenute.

Il diritto in questa sede fatto valere trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui agli artt. 121, comma 1, lettera e) e 125 *sexies* T.U.B.

Il consolidato orientamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario, anche alla luce della disciplina sub-primaria della Banca d’Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d’Italia del 2009 e 2011) si è sostanziato, come noto, nel circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altrettanto noto che il criterio matematico generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Di recente, però, la Corte di Giustizia UE (decisione dell’11 settembre 2019; causa C-383/18 – sentenza “Lexitor”) – investita del compito di chiarire quale fosse l’esatta interpretazione dell’art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 267 TFUE – ha stabilito che “*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”.

Il Collegio di Coordinamento dell’ABF, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.



“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Il Collegio di Coordinamento, nel caso sottoposto al suo esame, ha ritenuto inoltre che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Il Collegio quindi, nel caso in esame, accoglie la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo c.d. *up front* e per gli importi indicati:

1) Commissioni di intermediazione, di cui alla lett. G del prospetto economico, per euro 1.222,70.

Il Collegio, con riguardo alle voci di costo c.d. *recurring* (commissioni di attivazione di cui alla lett. B del prospetto economico e commissioni di gestione di cui alla lett. C del prospetto economico), rileva che, al netto di quanto già restituito dall'intermediario (euro 1.454,26 per commissioni di gestione), spetti al ricorrente l'ulteriore importo complessivo di euro 1.386,16.

Quanto alla domanda di restituzione degli premio assicurativo “rischio vita” secondo il metodo proporzionale lineare, il Collegio - evidenziata la legittimazione passiva dell'intermediario come da consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento n. 6167/2014 in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa; cfr. legge n. 221/2012 e linee-guida riassunte nell'accordo ABI-ANIA del 22.10.2008) – ritiene che spetti al ricorrente l'importo di euro 340,82. Non così per il premio assicurativo “rischio impiego” il cui costo è stato sostenuto integralmente dall'intermediario.

Il Collegio dispone che sulle somme riconosciute vengano calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.949,68, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO